

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

21 MAG. 2004

21 MAG. 2004

ADOP. NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CESTOFORO COLOMBO, 21  
ROMA: SIE' RIUNTA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	LANGARELLI	Antonio	Assessore
SIMEONI	Giorgia	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Ennio	"
AUGELLO	Andrea	Assessore	ROBILOTTA	Osvaldo	"
CIARAMELLETTO	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
DIONISI	Antonio	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Aina Teresa	"	VERZASCHI	Mario	"
GARGANO	Giulia	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso MARDINI  
OMISSIS

ASSENTI: Simeoni - Robilotta - Verzaschi

DELIBERAZIONE N. 398

OGGETTO:

L. R. 18.11.1999, n. 35 e successive modificazioni, art. 8: determinazione della composizione dell'Osservatorio regionale per il commercio.



OGGETTO: L. R. 18.11.1999, n. 33 e successive modificazioni, art. 8: determinazione della composizione dell'Osservatorio regionale per il commercio.



LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ECONOMICO OCCUPAZIONALE

VISTO il decreto legislativo 31.3.1998, n. 114, concernente la riforma della disciplina del commercio, ed in particolare, l'art. 6, c.1, lett. g) che prevede la costituzione di un Osservatorio regionale per il monitoraggio coordinato dell'entità e dell'efficienza della rete distributiva;

VISTA la legge regionale 18.11.1999, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina relativa al commercio;

VISTO in particolare l'art. 8 di detta legge regionale che istituisce l'Osservatorio regionale per il commercio presso la struttura regionale competente in materia di commercio, il cui dirigente assume le funzioni di coordinamento:

1. demandando alla Giunta regionale il compito di :
  - a) determinare quadriennalmente la composizione nel numero massimo di venticinque membri effettivi e dei rispettivi supplenti, assicurando al suo interno la presenza, oltre che dei dirigenti delle strutture regionali direttamente interessate, di soggetti esperti nei settori della distribuzione commerciale, dello sviluppo economico e territoriale e della elaborazione dati designati sia dalla giunta stessa sia dagli Enti Locali, dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, dalle Organizzazioni regionali dei consumatori, delle imprese del Commercio, delle imprese del settore delle costruzioni e dei lavoratori dipendenti;
  - b) prevedere l'istituzione di eventuali commissioni di lavoro ristrette per lo svolgimento di specifici compiti;
  - c) definire le modalità di realizzazione di una rete informatica e di coordinamento operativo tra Regione, Comuni e CCIAA, anche al fine di un'ottimale gestione dei flussi informativi;
  - d) definire le modalità di funzionamento e di svolgimento dell'attività dell'osservatorio;
2. dettando i commi 4,5,6 e 7 norme relative alla costituzione, da effettuarsi con decreto del Presidente della Regione, dell'Osservatorio ed alla validità delle riunioni;

VISTO inoltre l'art. 9 della citata legge che disciplina l'attività dell'osservatorio;

CONSIDERATO che la deliberazione di Giunta regionale n. 247 dell' 8.02.2000 e successiva modifica ed integrazione, ha definito la composizione del primo Osservatorio regionale per il commercio;



CONSIDERATO che secondo quanto disposto dall'art. 8, c. 2 della citata legge, la Giunta regionale, ogni quattro anni, con propria deliberazione determina la composizione dell'Osservatorio;

RITENUTO pertanto, di definire la composizione del nuovo Osservatorio assicurando al suo interno la presenza, tenuto anche conto della sua attività, delle specifiche professionalità tecnico-economiche individuate dalla legge e contemporaneamente la rappresentanza delle amministrazioni pubbliche coinvolte nel processo di riforma e programmazione del commercio al dettaglio e delle forze sociali interessate;

VISTA la propria deliberazione n. 174 del 7 marzo 2003 concernente: "Art.387 del regolamento 6.9.2002, n. 1 - Determinazione compensi a membri esterni all'Amministrazione regionale per lo svolgimento d'incarichi in seno a consulte, comitati ed altri organismi comunque denominati";

Esperita la procedura di concertazione con le parti sociali,

Preso atto della richiesta della FEDERLAZIO, pervenuta, in fase di concertazione, per via telematica, di inserimento di un esperto della distribuzione commerciale designato dalla FEDERLAZIO, nonché della nota della Confindustria del 24.03.2004 con la quale si chiede l'inserimento di un esperto designato dalla stessa;

VISTA la nota della CISL, pervenuta in fase di concertazione, del 24.03.2004 con la quale viene richiesto, l'inserimento di 3 esperti designati dalla CISL stessa;

CONSIDERATO che l'accoglimento della predetta richiesta farebbe venir meno l'equilibrio delle parti sociali rappresentate all'interno dell'Osservatorio, e che comunque comporterebbe il superamento del numero massimo di componenti previsti dalla L. R. 33/99, pari a 25;

#### DELIBERA

L'Osservatorio regionale per il commercio, istituito presso la struttura regionale competente in materia di commercio dall'art. 8 della L.R. 18.11.1999, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, è composto da venticinque membri e rispettivi supplenti, e precisamente da:

- il direttore della Direzione regionale alle Attività Produttive con funzioni di presidente;
- il dirigente della struttura della Direzione Regionale Attività Produttive competente in materia di commercio, il quale, in caso di assenza o impedimento del direttore della Direzione svolgerà anche funzioni proprie del Presidente;
- il dirigente della struttura regionale competente in materia di urbanistica;
- il dirigente della struttura regionale competente in materia di trasporti;
- il dirigente della struttura regionale competente in materia di turismo;
- un esperto dello sviluppo economico e territoriale designato dalla Giunta regionale;
- un esperto dell'elaborazione dati designato dalla Giunta regionale;
- un esperto designato da ciascuna delle Amministrazioni delle cinque Province del Lazio e del Comune di Roma, scelto dalle amministrazioni stesse tra esperti della distribuzione commerciale o dello sviluppo economico e territoriale;
- due esperti designati dall'ANCI Lazio scelti tra esperti della distribuzione commerciale o dello sviluppo economico e territoriale, di cui uno in rappresentanza dei Comuni con

popolazione residente superiore a 3.000 abitanti ed uno in rappresentanza dei restanti Comuni;

un esperto dello sviluppo economico e territoriale o dell'elaborazione dati designato dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

un esperto della distribuzione commerciale designato dalla Confcommercio Lazio;

un esperto della distribuzione commerciale designato dalla Confesercenti Lazio;

- un esperto della distribuzione commerciale designato dalla FAID;
- un esperto della distribuzione commerciale designato unitariamente dalla FEDERLAZIO e dalla CONFINDUSTRIA;
- un esperto della distribuzione commerciale designato unitariamente dalle Organizzazioni delle Cooperative a livello regionale;
- un esperto della distribuzione commerciale designato unitariamente dalla FITVA Lazio e dall'ANVA Lazio;
- un esperto della distribuzione commerciale o dello sviluppo economico e territoriale designato unitariamente dalle Organizzazioni regionali dei consumatori, in possesso dei requisiti previsti dall'art.3, c.1, lett. a) della L.R. 10.11.1992, n. 44;
- un esperto della distribuzione commerciale designato unitariamente dalle Organizzazioni sindacali regionali dei lavoratori dipendenti;
- un esperto dello sviluppo economico e territoriale designato dall'URCEL.

Le designazioni degli esperti e rispettivi supplenti, nonché le relative nomine devono essere effettuate sulla base di appositi curricula, da cui risulti:

- per quanto concerne gli esperti nel settore della distribuzione commerciale, il possesso del diploma di laurea o di istruzione superiore di secondo grado e di comprovata esperienza acquisita attraverso lo svolgimento per almeno cinque anni di attività presso enti, organismi, organizzazioni nel comparto della distribuzione organizzata;

per quanto concerne gli esperti nel settore dello sviluppo economico e territoriale, il possesso del diploma di laurea e di comprovata esperienza acquisita attraverso lo svolgimento per almeno cinque anni di attività nel campo della pianificazione economica, del territorio e dello sviluppo;

per quanto concerne gli esperti nel settore della elaborazione dati, il possesso del diploma di laurea in statistica economica e demografica o di titolo equipollente e di comprovata esperienza acquisita attraverso lo svolgimento per almeno cinque anni di attività nel campo.

L'Osservatorio si riunisce su convocazione del Direttore della Direzione regionale alle Attività produttive o su richiesta di almeno il 75% dei componenti nominati con decreto del Presidente della Regione Lazio.

Può essere ammessa alle riunioni la presenza, pur se esclusivamente in veste di uditori, anche di rappresentanti di organizzazioni ed enti, citati nella presente deliberazione, che non abbiano un esponente diretto quale membro dell'Osservatorio stesso.

L'Osservatorio può adottare un regolamento per il proprio funzionamento, nel rispetto di quanto stabilito nel Titolo I, Capo III, della legge regionale n. 33/99 e nella presente deliberazione.

L'Osservatorio presenta entro il mese di dicembre di ogni anno alla Giunta Regionale una relazione sull'attività svolta ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 33/99 unitamente ad un rapporto sull'entità e l'efficienza della rete distributiva.

398 21 MAG. 2004

6

L'Osservatorio si avvale per lo svolgimento della propria attività di almeno tre unità di personale, di cui due esperti dei sistemi informatici, funzionalmente dipendenti dalla struttura regionale competente in materia di commercio, che assolvono alle funzioni di segreteria e provvedono alla raccolta sistematica dei dati e delle informazioni trasmesse dai Comuni e dalle CCIAA, nonché alla loro elaborazione sulla base delle indicazioni fornite dall'Osservatorio medesimo e dalla struttura regionale in materia di commercio.

L'Osservatorio deve essere dotato fin dal suo insediamento dei supporti tecnici indispensabili per la realizzazione della banca dati e la corretta gestione dei flussi informativi continui in stretto collegamento tra Regione, Comuni e CCIAA.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul BURL.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE  
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini



21 MAG. 2004

